BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
29.10.2026 11:02:16 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
30.10.2026 11:33:28 UTC

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2026
385/2026/R/TLR

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE TELERISCALDAMENTO AGLI UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1405ª riunione del 27 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2018, 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, 2023/1791 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ottobre 2023, 2023/2413 (di seguito: direttiva 2023/2413) che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito: Codice Privacy);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 con modificazioni recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio";
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione, tra l'altro, della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23) per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145 (di seguito: decreto-legge 145/25), recante "misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente";
- la legge 18 novembre 2025, n. 173 (di seguito: legge 173/25) per la conversione in legge del decreto-legge 145/25;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico" (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.m. 13 ottobre 2016);

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2016, recante “Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali” e in particolare l’articolo 1, comma 5, lett. a) e d);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011 ARG/gas 99/11 recante “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica” e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A, B, C e D;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Testo integrato anagrafica operatori (TIAO)” (di seguito: deliberazione 102/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023 344/2023/R/tlr, recante “Disposizioni in materia di trasparenza dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento” (di seguito: 344/2023/R/TLR) e, in particolare, l’Allegato A Testo Integrato della Trasparenza nel servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (TITT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)” (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO” (di seguito: deliberazione 355/2025/R/rif) e il relativo Allegato A, recante “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” (di seguito: TUBR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 580/2025/R/tlr, recante “Proroga del metodo tariffario transitorio del servizio di teleriscaldamento”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, recante “Disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR” (di seguito:

deliberazione 584/2025/R/rif);

- la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026" (di seguito: deliberazione 2/2026/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif, recante "Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026";
- la deliberazione 26 maggio 2026, 185/2026/R/com, recante "Avvio di procedimento per il riconoscimento del bonus sociale, relativo al servizio del teleriscaldamento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21" (di seguito: deliberazione 185/2026/R/com);
- la deliberazione 23 luglio 2026, 260/2026/R/com, recante "Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e Poste Italiane S.p.A., integrato per consentire l'erogazione materiale del bonus sociale rifiuti, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 355/2025/R/rif";
- la deliberazione 6 agosto 2026, 318/2026/R/tlr, recante "Istituzione della componente tariffaria per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per il servizio di teleriscaldamento" (di seguito: deliberazione 318/2026/R/tlr);
- il documento per la consultazione 25 giugno 2026, 214/2026/R/tlr, recante "Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale per il servizio di teleriscaldamento (di seguito: documento per la consultazione 214/2026/R/tlr);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: Garante Privacy) del 17 dicembre 2020, n. 279, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del SII, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei *bonus* nazionali per disagio economico - 17 dicembre 2020", trasmesso all'Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424, del 22 dicembre 2020) (di seguito: Parere n. 279/2020);
- la comunicazione del Garante Privacy del 28 marzo 2025, relativamente al contributo straordinario per il 2025 previsto dal decreto-legge 19/25 (prot. Autorità 21879, del 28 marzo 2025) (di seguito: Comunicazione del 28 marzo 2025);
- il parere del Garante Privacy del 17 luglio 2025, n. 420, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 18 luglio 2025 (prot. Autorità 51575, del 18 luglio 2025) (di seguito: Parere n. 420/2025);
- il parere del Garante Privacy del 18 giugno 2026, n. 456, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 22 giugno 2026 (prot. Autorità 45818, del 22 giugno 2026) (di seguito: Parere n. 456/2026);
- il parere del Garante Privacy del 7 ottobre 2026, n. 743, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 12 ottobre 2026 (prot. Autorità 78155, del 12 ottobre 2026) (di seguito: Parere 743/2026);
- le osservazioni al documento per la consultazione 214/2026/R/tlr inviate da due Associazioni rappresentative dei consumatori, da sei operatori del settore e da quattro Associazioni rappresentative degli stessi e dalla Cassa per i servizi energetici e

ambientali (di seguito anche: CSEA).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*";
- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento; in particolare l'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, come da ultimo modificato con la legge 41/23, dispone che l'Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell'articolo 1 della legge 481/95, nell'esercitare i predetti poteri l'Autorità persegue la promozione della concorrenza e dello sviluppo del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nella prospettiva di una maggiore trasparenza del servizio e tutela dell'utente;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 la regolazione introdotta dall'Autorità si applica, secondo criteri di gradualità, anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- con la deliberazione 580/2025/R/tlr, l'Autorità ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la conclusione del procedimento volto alla definizione del metodo tariffario applicabile a regime, ritenendo che il relativo provvedimento non potesse essere adottato nel periodo di *prorogatio*, durante il quale l'attività del Collegio è limitata agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli indifferibili e urgenti.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: anche bonus sociale elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie

economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus sociale elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere ai bonus sociali;
- il d.P.C.m. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus sociale idrico) e ha previsto che l'Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, o nucleo familiare, di accedere al predetto bonus in base all'indicatore ISEE in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati e a definire le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del medesimo bonus;
- il d.m. 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall'anno 2020 e con cadenza triennale, l'Autorità aggiorni il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali nazionali regolati dall'Autorità medesima sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
- l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, tratteggiata nel precedente gruppo di considerati, prevedendo, tra l'altro al comma 5, che:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
 - l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante privacy, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
 - l'Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
- con il medesimo decreto-legge 124/19, all'articolo 57-*bis*, comma 2, sono state attribuite nuove competenze all'Autorità, prevedendo tra l'altro che "*al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicur*[i] *agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato*".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la disciplina introdotta dal legislatore con l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 è stata attuata dall'Autorità con la deliberazione 63/2021/R/com;
- con tale deliberazione sono state definite le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico, gas e idrico a favore dei clienti ovvero utenti che versano in condizioni di disagio economico, articolando le disposizioni in diversi Allegati;
- nello specifico, per quanto di interesse del presente provvedimento, nell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus elettrico, gas e idrico, nell'Allegato B le disposizioni per il gestore del SII ai fini dell'identificazione delle forniture elettriche e di gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta, nell'Allegato C le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico e nell'Allegato D le modalità di riconoscimento del bonus per i clienti che versano in gravi condizioni di salute;
- in particolare, ai fini dell'identificazione dei beneficiari delle agevolazioni, l'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com dispone che l'INPS trasmetta mensilmente al SII una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (di seguito: DSU) attestate nel mese precedente, risultino in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone che, per ogni DSU di cui al sopracitato comma 4.1, l'INPS trasmetta all'Autorità, per il tramite del SII, esclusivamente le informazioni necessarie per consentire l'erogazione dei bonus sociali;
- la menzionata deliberazione 63/2021/R/com prevede l'invio ai nuclei familiari interessati da parte di Acquirente Unico, in qualità di responsabile del trattamento dati, di comunicazioni in materia di bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (cfr. in particolare, l'articolo 10, comma 7, lett. b), l'articolo 21 dell'Allegato A e l'articolo 14, dell'Allegato B) e comunicazioni ai percettori di bonus per disagio fisico come disposto nell'Allegato D;
- con la deliberazione 355/20225/R/com l'Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR), tenendo conto del Parere n. 420/2025 reso dal Garante Privacy ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.C.m. 21 gennaio 2025;
- infine, con la deliberazione 2/2026/R/com ha aggiornato a partire dal 1° gennaio 2026 la soglia ISEE per l'individuazione dello stato di disagio economico e l'accesso ai bonus sociali ponendola pari a 9.796 euro e a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 21/26 convertito con la legge 10 aprile 2026, n. 49, ha esteso per ragioni di equità sociale il diritto all'agevolazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento, a far data dal 1° gennaio 2026, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, introducendo le necessarie modifiche al decreto-legge 185/08, in relazione alla compensazione della spesa per la fornitura del gas, al fine di estendere il beneficio già previsto per i clienti domestici gas anche agli utenti domestici del teleriscaldamento;
- in particolare, con l'articolo 1-*bis* del sopracitato decreto sono state apportate modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 185/08 prevedendo, al comma 9, che:
 - "*A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale e a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento"*;
 - "*la compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento"*;
 - *"l'Autorità deve inoltre istituire un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisca, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio";*
- inoltre, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21/26 ha integrato il comma 9-*bis*dell'articolo 3 del decreto-legge 185/08, prevedendo che *"l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale e del teleriscaldamento di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (c.d. famiglie numerose) con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro"*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 185/2026/R/com è stato avviato un procedimento finalizzato all'attuazione del riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento, secondo quanto disposto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, nell'ambito del quale:
 a) definire le modalità applicative e le misure tecniche necessarie per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti in condizione di disagio economico aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;

b) definire le modalità di quantificazione del bonus sociale teleriscaldamento a tutti gli aventi diritto;
c) disporre le modalità per la successiva erogazione del medesimo bonus;
d) avviare le necessarie interlocuzioni con il Garante Privacy al fine di acquisire il parere, prescritto dall'articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19, relativamente alle modalità di trasmissione dei flussi informativi rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento e successivo monitoraggio dell'agevolazione;
e) definire i tempi e le modalità con cui i fornitori applicano l'agevolazione, tenuto conto che la legge succitata, emanata ad aprile 2026, stabilisce che la compensazione venga riconosciuta retroattivamente alla data del 1° gennaio dello stesso anno;
f) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;
g) prevedere l'istituzione di un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del bonus sociale per il servizio di teleriscaldamento;

- con il documento di consultazione 214/2026/R/tlr sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di funzionamento del sistema di riconoscimento automatico del bonus sociale teleriscaldamento, con l'obiettivo di garantirne, in analogia agli altri bonus sociali, l'erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione;
- in particolare, nel documento (al quale si rinvia per i dettagli) sono esposti gli orientamenti dell'Autorità in relazione:
 - *all'individuazione dei nuclei beneficiari dell'agevolazione* e delle informazioni utili ai fini del riconoscimento automatico del bonus sociale teleriscaldamento in coerenza con le disposizioni già implementate per l'erogazione dei bonus energetici, idrici e rifiuti; nello specifico il documento per la consultazione prospetta l'utilizzo dei medesimi dati attualmente trasmessi da INPS all'Autorità per il tramite del SII ai fini dell'individuazione dei beneficiari degli altri bonus sociali; tali dati dovrebbero essere successivamente trasmessi dall'Autorità, per il tramite del SII, ai gestori territorialmente competenti per individuare le utenze da agevolare;
 - *all'elenco definitivo dei dati che l'INPS trasmetterà mensilmente all'Autorità* per il tramite del SII che sarà definito dopo la consultazione e previo parere del Garante Privacy, tenendo conto delle soluzioni già adottate per il riconoscimento automatico delle agevolazioni e dei ruoli dei diversi soggetti nel trattamento dei dati. In tale ambito, in linea con i precedenti pareri del Garante Privacy e, in particolare, con il Parere n. 420/2025, l'Autorità ha proposto di qualificare i gestori del teleriscaldamento come autonomi titolari del trattamento, analogamente ai gestori idrici, per le attività di individuazione delle utenze beneficiarie delle agevolazioni e per il riconoscimento o la

compensazione del bonus, mentre resta in capo all'Autorità stessa la titolarità del trattamento complessivo relativo all'erogazione del bonus sociale;

- *all'individuazione dei gestori territorialmente competenti* ipotizzando che il gestore rilevante ai fini del riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento sia il soggetto che svolge attività di vendita di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento" di cui all'articolo 1, lettera c), del OILTR e evidenziando pertanto la necessità di integrare l'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (di seguito: ATT) includendo tali soggetti; i gestori individuati nell'ATT dovranno successivamente accreditarsi al SII entro il 30 aprile 2027, con modalità tecniche che saranno definite da Acquirente Unico e comunicate all'Autorità al fine di ricevere i dati funzionali all'erogazione del bonus;
- *alle modalità di trasmissione dei dati* prevedendo due possibili modalità di trasmissione dei dati: una mensile, simile a quella già in uso per i bonus energetici e idrici, che consente a tutti i soggetti coinvolti di effettuare aggiornamenti continui e verifiche puntuali sulle forniture effettivamente agevolabili; in alternativa, è stata proposta una modalità di trasmissione annuale (*una tantum* nell'anno successivo, analoga a quella prevista per l'erogazione del bonus sociale rifiuti), più semplice ed efficace nell'escludere le utenze anche indirette che hanno già percepito un bonus gas per uso riscaldamento, ma che potenzialmente potrebbe presentare alcune criticità legate alle variazioni contrattuali intervenute nel tempo;
- *alle tempistiche relative alla messa a disposizione dei dati relativi alle utenze agevolabili;* al riguardo l'Autorità, in considerazione delle tempistiche necessarie per gli sviluppi informatici e amministrativi di tutti gli operatori coinvolti, ha proposto, per il primo anno di applicazione, di rendere disponibili ai gestori territorialmente competenti i dati delle DSU di competenza dell'anno 2026 e 2027 a partire da luglio 2027, per garantire l'erogazione del bonus sociale teleriscaldamento agli aventi diritto a partire dal 1° gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 21/26; a regime, invece, è stato ipotizzato di mettere i dati a disposizione dei gestori a far data dal 1° aprile 2028;
- *alle verifiche che dovranno essere effettuate dal SII e dai gestori territorialmente competenti ai fini dell'erogazione del bonus*:
 - ✓ nel sistema automatico di riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento, le verifiche delle condizioni soggettive (ISEE) dovranno essere effettuate dall'INPS, che trasmette i dati dei nuclei aventi diritto all'Autorità tramite il SII; quest'ultimo, per evitare la duplicazione del beneficio, dovrà escludere dall'invio dei dati i nuclei familiari che percepiscono già il bonus gas per il riscaldamento individuale ed effettuare controlli volti a garantire l'erogazione di un solo bonus per nucleo familiare. Sulla base dell'indirizzo di residenza, il SII individua il gestore competente cui trasferire i dati, nel rispetto del principio di minimizzazione; i gestori dovranno effettuare le verifiche oggettive di

ammissibilità, differenziate tra utenze dirette e indirette (condominiali); in particolare, saranno tenuti a verificare che l'utenza rispetti i requisiti di ammissibilità, ossia che l'utenza sia per uso domestico, che l'intestazione della medesima corrisponda a uno dei componenti il nucleo familiare da agevolare e verificare che il nucleo percepisca una sola agevolazione nell'anno di competenza della DSU; i gestori dovranno comunicare al SII gli esiti delle verifiche effettuate entro tempi definiti;

 - ✓ per ciascun nucleo familiare in condizioni di disagio economico sarà riconosciuto un solo bonus teleriscaldamento per anno di riferimento, riferito a una sola utenza (diretta o indiretta), sulla base dell'ISEE valido. Il rispetto di questo "vincolo di unicità" è garantito attraverso controlli sia del SII, che filtra eventuali DSU duplicate prima dell'invio ai gestori, sia dei gestori stessi, che attribuiranno un bonus a una sola utenza per nucleo;

- *alla definizione delle modalità applicative per la quantificazione della compensazione*; il bonus sociale per il teleriscaldamento, introdotto in continuità con quello previsto per il gas naturale, sarà definito secondo criteri analoghi, tenendo conto della zona climatica e della numerosità del nucleo familiare e con l'obiettivo di garantire una riduzione della spesa indicativamente pari al 15%. Poiché la spesa per il teleriscaldamento risulta generalmente allineata a quella del gas, l'Autorità ha ipotizzato un bonus di importo analogo, così da evitare distorsioni nella scelta tra diverse soluzioni di riscaldamento e mantenere neutralità tra tecnologie, anche in prospettiva di possibili estensioni future ad altri sistemi di riscaldamento;
- *per quanto attiene alle modalità di erogazione dell'agevolazione*: con riferimento alle utenze dirette nel documento è stata prospettata l'ipotesi di erogare il bonus direttamente in bolletta *pro quota* nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, oppure con l'erogazione *una tantum* nella prima fattura utile con la compensazione dell'eventuale morosità pregressa in entrambe le ipotesi. Per le utenze indirette (tipicamente utenti serviti tramite impianti centralizzati condominiali) il documento ha previsto due modalità alternative di erogazione del bonus (rimessa diretta da parte del gestore territorialmente competente o erogazione con bonifico domiciliato da parte della CSEA) e non ha previsto la possibilità di utilizzare l'agevolazione a compensazione della morosità pregressa del condominio;
- *all'erogazione dell'agevolazione nei casi in cui il gestore o il venditore non sia accreditato al SII:* al fine di garantire comunque il riconoscimento dell'agevolazione agli aventi diritto, ed evitare che il mancato accreditamento del gestore si traduca nella perdita del beneficio, il documento prevede che l'utente interessato possa ricevere il bonus richiedendolo direttamente al gestore, dopo essere stato opportunamente informato dall'Autorità per il tramite di Acquirente Unico; tale modalità consente comunque ai beneficiari di percepire l'agevolazione e, al contempo, di favorire progressivamente l'iscrizione degli operatori nei sistemi informativi;

- *agli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi:* analogamente a quanto previsto per gli altri bonus, l'Autorità è orientata a introdurre un sistema di monitoraggio del bonus teleriscaldamento, prevedendo che i gestori trasmettano al SII, con periodicità mensile (o annuale), gli esiti delle verifiche e la rendicontazione delle agevolazioni erogate e gli importi eventualmente compensati per morosità pregresse; i gestori dovranno comunicare le informazioni essenziali (esito della verifica, importo erogato o compensato) e sulla base di tali dati, il SII provvederà a trasmettere a CSEA le informazioni necessarie per la perequazione, nonché a supportare le attività di monitoraggio;
- *alla tutela e all'informazione agli utenti,* prospettando, in analogia con quanto disposto per gli altri settori regolati, la possibilità per gli utenti del settore teleriscaldamento di accedere, anche per le tematiche inerenti al bonus sociale, agli strumenti di informazione e gestione dei reclami e controversie resi disponibili dall'Autorità mediante lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente*;* il documento per la consultazione, sempre al fine di tutelare i consumatori accrescendo, il livello informativo e la trasparenza, ha prospettato inoltre:
 - ✓ l'invio di comunicazioni agli utenti nel caso di inammissibilità dell'utenza alla compensazione, oppure per la riscossione dell'agevolazione, qualora il bonus sociale venga erogato tramite bonifico domiciliato;
 - ✓ che i gestori delle reti e i venditori provvedano a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento;
- con la deliberazione 318/2026/R/tlr è stata istituita la componente tariffaria destinata alla copertura degli oneri relativi al bonus sociale per il servizio di teleriscaldamento; la medesima deliberazione ha previsto che le modalità di versamento del gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria TS e di regolazione dei saldi rispetto ai costi sostenuti dagli esercenti per l'erogazione del bonus siano definite nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime, avviato con la deliberazione 638/2023/R/tlr.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, PER QUANTO ATTIENE AL TEMA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CHE:

- nel documento per la consultazione si confermava la titolarità del trattamento di erogazione del bonus sociale teleriscaldamento in capo all'Autorità, conformemente al Parere n. 279/2020, la nomina quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR di Acquirente Unico, per le attività di trattamento che coinvolgono il SII e lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, e di CSEA, per le attività di emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze indirette e alla conseguente rendicontazione al SIUSS, nonché il ruolo di autonomi titolari dei gestori del teleriscaldamento, conformemente al Parere n.

420/2025, in relazione alle attività di riconoscimento o compensazione e rendicontazione all'Autorità;
- nel documento di consultazione si confermava la trasmissione dall'INPS all'Autorità, per il tramite del SII, esclusivamente delle informazioni necessarie per consentire l'erogazione dei bonus sociali.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 214/2026/R/tlr sono pervenuti contributi da due Associazioni rappresentative dei consumatori, sei operatori del settore, quattro Associazioni rappresentative degli operatori e da parte della CSEA;
- i rispondenti alla consultazione hanno espresso generale apprezzamento e condivisione degli orientamenti proposti in consultazione, rappresentando altresì osservazioni puntuali rispetto a temi specifici che necessitano di interventi mirati, in considerazione delle peculiarità del settore del teleriscaldamento;
- in generale gli operatori richiedono che il nuovo meccanismo sia costruito in modo da limitare al massimo le attività operative, le verifiche, i controlli e le responsabilità attribuite ai gestori, demandando al SII e agli altri soggetti istituzionali le attività di identificazione, controllo e validazione dei beneficiari; le Associazioni degli operatori hanno altresì evidenziato che il nuovo meccanismo potrebbe avere un impatto rilevante sui micro-esercenti, reti a biomassa, operatori con strutture organizzative limitate, richiedendo pertanto che gli adempimenti verso il SII, gli obblighi informativi e i processi operativi siano ispirati a principi di proporzionalità e semplificazione;
- le osservazioni delle Associazioni dei consumatori sono invece focalizzate sull'effettiva fruizione del bonus da parte degli utenti; pur condividendo l'impianto generale, ritengono prioritaria la tutela effettiva del beneficiario, rafforzando trasparenza, informazione, assistenza, tempestività dell'erogazione e garanzie contro il rischio che inefficienze dei gestori o automatismi eccessivi possano limitare il concreto accesso al bonus;
- in particolare, si sintetizzano di seguito le osservazioni dei rispondenti in relazione:
 - *all'individuazione dei nuclei beneficiari dell'agevolazione e delle informazioni utili ai fini del riconoscimento automatico del bonus sociale teleriscaldamento,* la quasi totalità degli operatori ritiene sostanzialmente esaustivo l'elenco dei dati illustrati nel documento, ma richiede di limitare il ruolo dei gestori alle verifiche strettamente connesse alla fornitura e all'erogazione del bonus; un'Associazione e un operatore propongono che il gestore trasmetta al SII i dati delle forniture e che sia direttamente il SII a effettuare le verifiche e, se possibile, anche l'erogazione del bonus. Inoltre, tale associazione richiede che per i micro-esercenti di piccole dimensioni (≤ 6 MW) il SII metta a disposizione un portale web dedicato al caricamento/scaricamento massivo dei dati tramite Excel/CSV e che siano previste finestre temporali più ampie per lo svolgimento delle attività;

- *all'elenco definitivo dei dati che l'INPS trasmetterà mensilmente:* l'elenco dei dati è generalmente condiviso dagli operatori che tuttavia:
 - ✓ segnalano la necessità di utilizzare la stessa nomenclatura degli stradari comunali per agevolare i controlli automatici e massivi; un operatore richiede di prevedere procedure specifiche per la gestione delle anomalie sugli indirizzi;
 - ✓ segnalano criticità nella corrispondenza tra indirizzo di residenza riportato nella DSU e indirizzo della fornitura di teleriscaldamento (per esempio quando il contratto è intestato al condominio e non corrisponde alla residenza anagrafica del beneficiario, oppure quando il complesso immobiliare si estende su più vie o numeri civici);
 - ✓ richiedono, inoltre, che per le utenze indirette venga trasmesso anche il codice fiscale del condominio e un operatore propone di introdurre il codice identificativo del punto di fornitura previsto dalla TITT, da raccogliere nella DSU e trasmettere ai gestori;
 - ✓ per le utenze indirette condominiali, evidenziano che le verifiche basate sul solo indirizzo potrebbero beneficiare del supporto di controlli centralizzati effettuati dal SII;
- *all'individuazione dei gestori territorialmente competenti*: tutti gli operatori condividono l'impianto proposto, ma chiedono che l'ATT sia semplificata, aggiornata e utilizzata dal SII per ridurre gli oneri operativi in capo ai gestori; in particolare, alcuni operatori e due Associazioni rappresentative degli operatori richiedono che l'informazione relativa alla società di vendita dovrebbe essere inserita nell'ATT soltanto quando venditore e distributore sono soggetti diversi, oppure se sulla stessa rete operano più venditori; un operatore chiede un'implementazione graduale, con adeguati tempi di transizione per l'aggiornamento dell'ATT, la definizione anticipata delle regole di accreditamento al SII e dei flussi informativi, nonché un congruo preavviso prima della pubblicazione degli elenchi dei gestori non iscritti; le Associazioni dei consumatori sottolineano come i ritardi nell'aggiornamento dell'ATT, i mancati accreditamenti al SII ed errori organizzativi dei gestori non debbano mai tradursi nella perdita o nel ritardo del bonus per il cittadino;
- *alle modalità di trasmissione dei dati,* prevedendo due possibili modalità di trasmissione dei dati: la maggioranza degli operatori e delle loro Associazioni rappresentative preferisce una trasmissione mensile dei dati, ritenendola più efficace per intercettare tempestivamente variazioni quali volture, subentri, cessazioni e aggiornamenti delle DSU nel corso dell'anno; su questo punto le Associazioni dei consumatori sono più favorevoli all'adozione di flussi mensili che prevedano l'erogazione durante il periodo di agevolazione e riconoscimento in bolletta per le utenze dirette, ritenendo che il bonus debba ridurre la spesa quando il costo viene sostenuto e non trasformarsi in un rimborso differito;
- *alle verifiche che dovranno essere effettuate dal SII* e dai gestori territorialmente competenti ai fini dell'erogazione del bonus sociale

teleriscaldamento: gli operatori concordano sull'ipotesi di prevedere che l'individuazione dei beneficiari sia centralizzata ed effettuata dal SII e dai soggetti istituzionali (INPS), riducendo al minimo le verifiche in capo ai gestori del teleriscaldamento; un operatore richiede che il SII esegua verifiche incrociate con altri bonus sociali; un operatore e CSEA richiedono esplicitamente che il SII escluda dai flussi destinati ai gestori non solo i percettori del bonus gas diretto per riscaldamento, ma anche quelli che ricevono il bonus gas in modalità indiretta, per evitare duplicazioni delle agevolazioni; un'Associazione condivide esplicitamente l'impostazione secondo cui l'individuazione della fornitura agevolabile debba avvenire tramite l'indirizzo dell'abitazione indicato nella DSU, ritenendola la soluzione più adatta a un settore caratterizzato da una forte presenza di utenze indirette nei contesti urbani; due Associazioni degli operatori e alcuni gestori ritengono che molti dei controlli relativi ai codici fiscali, unicità del bonus, e composizione del nucleo familiare siano controlli soggettivi già effettuati da INPS e SII e che pertanto non debbano essere ripetuti dal gestore; un'Associazione propone che il bonus agli utenti indiretti sia riconosciuto se il nucleo è titolare di un POD domestico già beneficiario di bonus elettrico; inoltre, chiede espressamente che il gestore non debba verificare se l'utenza sia domestica o non domestica (perché nei condomini possono coesistere attività commerciali e abitazioni residenziali);

- *alla quantificazione della compensazione*: la maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità di quantificare il bonus teleriscaldamento secondo criteri analoghi a quelli del bonus sociale gas, ritenendo che questa impostazione garantisca coerenza tra i diversi vettori energetici ed eviti effetti discriminatori o distorsioni concorrenziali tra gas e teleriscaldamento; un operatore e le Associazioni degli operatori richiedono invece che gli importi dell'agevolazione siano superiori a quelli del bonus gas, per valorizzare il contributo del teleriscaldamento agli obiettivi di efficienza energetica e decarbonizzazione;
- *alle modalità di erogazione dell'agevolazione*: l'ipotesi dell'erogazione *una tantum* risulta essere preferibile da una parte significativa dei rispondenti e in particolare dalle Associazioni rappresentative di categoria e da due operatori del settore particolarmente rappresentativi, in quanto ritengono questa modalità più semplice da gestire e meno onerosa sotto il profilo amministrativo e informatico. Un operatore preferisce invece il riconoscimento *pro quota* in bolletta nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, in analogia con gli altri bonus sociali, così da distribuire il beneficio lungo l'intero periodo di agevolazione. Un operatore si colloca in una posizione intermedia considerando preferibile l'erogazione *pro quota* giorno (*pro die*) in bolletta, ma ritiene accettabile anche la soluzione *una tantum*; esprime invece contrarietà alla ripartizione stagionale basata sui consumi attesi. Per le utenze indirette le posizioni degli operatori sono quasi unanimi, ritenendo preferibile che il beneficio sia erogato all'utente tramite

un meccanismo centralizzato (bonifico domiciliato con pagamento gestito dal SII/Poste) senza coinvolgere direttamente il gestore del teleriscaldamento nel pagamento al singolo beneficiario; tre Associazioni e un operatore propongono di superare completamente la distinzione tra utenze dirette e indirette, adottando un unico modello di erogazione tramite bonifico domiciliato gestito centralmente dal SII ed evitando agli operatori di gestire due processi distinti evitando esposizioni finanziarie, soprattutto per i piccoli operatori. In relazione alle utenze indirette, le Associazioni dei consumatori condividono le preoccupazioni già evidenziate dagli operatori, relative alla difficoltà di identificare correttamente i beneficiari nelle utenze condominiali. Un'Associazione sottolinea, in particolare, il rischio legato alla difficoltà di verifica della residenza effettiva nelle utenze indirette con conseguenti mancati riconoscimenti o erogazioni indebite; CSEA ritiene invece che il numero atteso di beneficiari non giustifichi la complessità amministrativa del sistema Poste/SII per l'emissione del bonifico domiciliato e propone la rimessa diretta da parte dei gestori, sia per le utenze indirette, sia per i casi di utenti cessati, preferendo esplicitamente l'erogazione del bonus sociale teleriscaldamento alle utenze dirette in un'unica soluzione nella prima bolletta utile;

- *alle morosità pregresse:* mentre gli operatori sostengono quasi unanimemente la compensazione del bonus con morosità pregresse per le utenze dirette, le Associazioni dei consumatori segnalano che una compensazione totale e automatica potrebbe svuotare di contenuto la funzione sociale del bonus, lasciando il beneficiario senza un concreto alleggerimento della spesa corrente; pur non opponendosi al principio, chiedono il monitoraggio degli effetti e obblighi informativi specifici verso il beneficiario; un operatore e un' Associazione suggeriscono di valutare l'estensione della medesima facoltà anche alle utenze indirette prive di contabilizzazione diretta, per evitare situazioni di disparità di trattamento;
- *agli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi*: gli operatori condividono in larga misura il modello di monitoraggio proposto basato sui flussi informativi tra gestori, SII e CSEA; le richieste di integrazione riguardano soprattutto la semplificazione degli adempimenti, una chiara definizione dei tracciati informativi e una rendicontazione coerente con la complessità delle diverse configurazioni di utenza presenti nel settore del teleriscaldamento. Un operatore chiede che gli obblighi di rendicontazione tengano conto della varietà delle configurazioni contrattuali presenti nel settore e propone di separare la rendicontazione relativa all'ammissibilità al bonus da quella relativa agli importi erogati e fatturati, analogamente a quanto avviene nei settori energia e idrico. Un operatore sottolinea la necessità di definire con precisione modalità operative, tracciati informativi e tempi, per garantire uniformità applicativa e certezza nei rapporti con CSEA. Due Associazioni richiedono supporti informatici dedicati ai micro-esercenti. Le Associazioni dei consumatori sottolineano come il monitoraggio non riguardi

soltanto i flussi, le rendicontazioni e gli aspetti economici, ma costituisca uno strumento per verificare il numero dei beneficiari raggiunti, le cause delle mancate erogazioni e l'efficacia reale del bonus nel ridurre la povertà energetica;

- *al trattamento dei dati personali e Privacy*: un'Associazione chiede chiarimenti sulla compatibilità del modello con la normativa privacy, evidenziando che molti gestori non dispongono dei dati dei singoli utenti indiretti; inoltre, chiede che i costi per gli adempimenti privacy siano riconosciuti nella componente di copertura dei costi per il bonus teleriscaldamento;
- *alla tutela e all'informazione agli utenti*: gli operatori esprimono posizioni sostanzialmente convergenti e condividono il ruolo dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente quale punto di supporto e informazione per i beneficiari del bonus sociale teleriscaldamento; due operatori sottolineano la necessità di una comunicazione chiara e capillare verso gli utenti, anche attraverso le bollette, per garantire una piena conoscenza del nuovo meccanismo di agevolazione e delle relative modalità di finanziamento; le Associazioni dei consumatori chiedono di implementare strumenti che consentano al cittadino di conoscere lo stato della propria pratica, comunicazioni chiare sull'avvenuto riconoscimento o mancato riconoscimento del bonus con l'indicazione delle motivazioni di eventuali esclusioni, un potenziamento del ruolo dello Sportello per il consumatore e campagne informative nazionali dedicate; inoltre richiedono procedure di assistenza dedicate per anziani, persone con disabilità e utenti con ridotta alfabetizzazione digitale;
- *al periodo transitorio e alle attività tecniche di sviluppo*: per consentire agli operatori di adeguare sistemi di fatturazione e i processi prima dell'avvio operativo del bonus, due operatori chiedono di definire con anticipo le regole di accreditamento al SII, le specifiche tecniche e i tracciati informativi e i relativi periodi di *test*. CSEA quantifica in dieci mesi il tempo necessario per adeguare l'Anagrafica operatori, i sistemi di raccolta dati, i sistemi di rendicontazione e quelli di compensazione. Per questo motivo propone un avvio operativo dal 2027 con recupero anche dell'annualità 2026.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 93/2025/R/com, l'Autorità ha approvato lo Schema di Convenzione tra CSEA e Poste S.p.A. per il periodo 1° aprile 2025 - 31 marzo 2028 e gli Allegati A, B, e C;
- la vigente Convenzione, integrata ai sensi della deliberazione 355/2025/R/com e approvata dall'Autorità con la successiva deliberazione 260/2026/R/com, ha per oggetto il servizio di pagamento, da parte di Poste, tramite bonifico domiciliato di:
 - bonus sociali gas ai cosiddetti clienti domestici indiretti di cui all'articolo 10, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;

- bonus sociali ai clienti e agli utenti domestici diretti e indiretti ai sensi degli articoli 10, comma 8, e 15, comma 67, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, in relazione a tutti i settori regolati;
- bonus sociali rifiuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del TUBR.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento (TUBT), confermando l'impostazione generale del meccanismo di riconoscimento prospettata nel documento per la consultazione 214/2026/R/tlr e tenendo conto del Parere n. 743/2026 reso dal Garante per la protezione dei dati personali;
- nello specifico, anche in considerazione delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione, sia altresì opportuno:
 - confermare il meccanismo di erogazione automatica della compensazione illustrato nel documento per la consultazione in applicazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19;
 - individuare come gestore territorialmente competente rilevante ai fini del riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento il soggetto che svolge attività di vendita di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento disponendo pertanto l'integrazione dell'ATT;
 - disporre che tutti i gestori territorialmente competenti che servono clienti domestici diretti o condomini:
 - ✓ trasmettano le informazioni relative ai Comuni e alle reti alle quali sono allacciati i propri clienti nell'ATT entro il 1° marzo 2027;
 - ✓ si iscrivano al SII entro il 30 aprile 2027;
 - confermare le modalità di trasferimento dei flussi informativi prospettata in consultazione per consentire l'erogazione della compensazione agli aventi diritto, prevedendo altresì di:
 - ✓ confermare l'elenco dei dati che l'INPS trasmetterà mensilmente all'Autorità e che l'Autorità trasmetterà ai gestori per il tramite del SII in quanto necessari per effettuare i controlli relativi alla titolarità delle utenze;
 - ✓ valorizzare il ruolo del SII e degli altri soggetti istituzionali nell'individuazione dei nuclei familiari agevolabili e nelle verifiche dei requisiti soggettivi, lasciando in capo ai gestori il compito di effettuare le verifiche dei requisiti oggettivi dei beneficiari, ovvero quelli relativi alla tipologia della fornitura e agli indirizzi delle utenze centralizzate che non sono nella disponibilità del SII e che possono pertanto essere verificate unicamente dai gestori; si precisa inoltre che allo stato attuale il codice fiscale del condominio non rientra tra le informazioni disponibili nell'ambito della DSU e non può pertanto essere utilizzato ai fini dell'identificazione automatica delle forniture;
 - con riferimento alle modalità di invio delle informazioni relative agli utenti in condizioni di disagio economico, accogliere le richieste della maggior parte dei

rispondenti prevedendo l'invio mensile dei flussi di dati relativi ai beneficiari al fine di favorire l'erogazione tempestiva della compensazione agli aventi diritto e consentire una gestione flessibile in grado di intercettare tempestivamente variazioni quali volture, subentri, cessazioni e aggiornamenti delle DSU nel corso dell'anno;

- determinare il bonus sociale teleriscaldamento in misura pari al bonus sociale gas, anche al fine di evitare distorsioni nella scelta tra diverse tecnologie di riscaldamento; al riguardo, si evidenzia che la finalità del bonus è quella di garantire la sostenibilità economica del servizio e non di promuovere specifiche tecnologie di riscaldamento;
- prevedere che l'erogazione dell'agevolazione venga effettuata *una tantum*, a partire dalla prima fattura utile, tenendo conto delle osservazioni ricevute, in larga parte favorevoli a questa soluzione, che ne hanno evidenziato i vantaggi in termini di semplicità applicativa, riduzione degli oneri amministrativi e contenimento dei costi gestionali. Tale modalità consente infatti di limitare la complessità operativa connessa alla gestione del beneficio, migliorando l'efficienza amministrativa e semplificando i processi;
- prevedere, inoltre, che il gestore territorialmente competente effettui le verifiche relative alle condizioni di ammissione all'agevolazione, tenendo conto delle numerose peculiarità delle utenze dirette e indirette fatte emergere dalle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione; a tal fine, si dispone che il gestore effettui i controlli relativi alla verifica delle condizioni di ammissione all'agevolazione solo per le utenze dirette, limitando i controlli per le utenze indirette alla verifica che l'indirizzo riportato nella DSU coincida con quello di un indirizzo di una fornitura condominiale;
- prevedere che nel caso delle utenze indirette il gestore trasmetta al SII l'esito delle verifiche effettuate e la quantificazione del bonus, ai fini dell'erogazione tramite bonifico domiciliato effettuata dalla CSEA;
- definire modalità di compensazione delle morosità pregresse coerenti con i principi già adottati in altri settori regolati, assicurando al contempo adeguati livelli di trasparenza nei confronti dei beneficiari;
- definire gli obblighi informativi e di rendicontazione funzionali al monitoraggio della misura, assicurando la disponibilità delle informazioni necessarie a verificare sia il corretto funzionamento del meccanismo sia la sua efficacia nel raggiungimento dei beneficiari;
- rafforzare gli strumenti di informazione e assistenza agli utenti finali, valorizzando il ruolo dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e assicurando adeguati livelli di trasparenza in merito al riconoscimento e all'erogazione dell'agevolazione;
- tenere conto delle esigenze di adeguamento dei sistemi informativi, dei flussi operativi e delle procedure organizzative rappresentate dai soggetti partecipanti alla consultazione, prevedendo tempistiche attuative coerenti con le attività tecniche necessarie all'avvio del nuovo meccanismo;

- per quanto riguarda il tema del riconoscimento del bonus nel caso di gestori non iscritti, disciplinare le modalità di riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento nei casi di mancato accreditamento del gestore al SII, assicurando che eventuali inadempimenti od omissioni imputabili ai gestori non pregiudichino il diritto all'agevolazione dei nuclei familiari aventi diritto e garantendo adeguati livelli di informazione, trasparenza e tempestività nell'erogazione del beneficio.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO CHIARIRE:

- di non poter accogliere la richiesta di far trasmettere dai gestori l'elenco degli indirizzi serviti al SII, in quanto, a differenza dei settori elettrico e gas, il SII non gestisce l'elenco delle utenze del teleriscaldamento, in quanto il Sistema Informativo Integrato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, è stato istituito per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, ed è basato sulle relative banche dati dei punti di prelievo e di riconsegna; il SII non dispone pertanto di un'anagrafica delle utenze del servizio di teleriscaldamento tale da consentire la gestione delle informazioni richieste;
- di ritenere, per tale ragione, che l'unica soluzione praticabile sia quella di prevedere che le verifiche relative alle condizioni oggettive di ammissibilità (tipologia dell'utenza ed esistenza di un'utenza condominiale) siano effettuate dai gestori attraverso l'utilizzo delle loro anagrafiche;
- che non è possibile escludere dall'invio ai gestori i possibili titolari di utenze indirette gas, in quanto il SII non ha le informazioni sufficienti per escludere che tali soggetti siano titolari di un'utenza di teleriscaldamento;
- per quanto riguarda la richiesta di semplificazioni ed esenzioni per i micro-esercenti, cioè gli operatori con una potenza convenzionale non superiore a 6 MW, non si ritiene di poter introdurre ulteriori semplificazioni o deroghe, in quanto tali misure si tradurrebbero in una riduzione dei diritti per gli utenti, sia con riferimento al diritto di percepire il bonus sociale teleriscaldamento, sia con riferimento al diritto di ottenere informazioni in merito.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia opportuno confermare gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell'Autorità esclusivamente mediante dati aggregati con modalità tali da non consentire la re-identificazione, neanche indiretta, degli interessati, illustrati nel documento di consultazione, in merito alla trasmissione delle informazioni relative alla rendicontazione delle agevolazioni erogate e all'esito delle verifiche effettuate;
- sia opportuno confermare l'operatività degli strumenti, resi disponibili dallo Sportello, anche per la gestione delle richieste di informazioni e dei reclami in tema di bonus sociale teleriscaldamento;

- sia necessario confermare l'invio di comunicazioni dall'Autorità, per il tramite di Acquirente Unico, agli utenti nel caso di inammissibilità dell'utenza alla compensazione e le modalità relative alla riscossione del bonifico domiciliato;
- sia altresì opportuno prevedere che il contenuto di tali comunicazioni sia definito con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti;
- sia necessario prevedere, inoltre, che i gestori provvedano a pubblicare tempestivamente, in un'apposita sezione del proprio sito internet, accessibile dalla home page, le misure adottate con il presente provvedimento; i micro-esercenti che non dispongano di un sito internet sono esentati da tale obbligo e assicurano la disponibilità delle medesime informazioni presso gli sportelli, ove presenti, nonché mediante invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente;
- inserire nella fattura di ciascun utente agevolabile la seguente dicitura: "Le è stato riconosciuto il bonus sociale teleriscaldamento per l'anno x, ai sensi del decreto-legge 21/26. Il bonus è pari a euro xx";
- sia altresì opportuno prevedere che Acquirente Unico e CSEA, su specifica richiesta del Direttore Consumatori e Utenti, svolgano le attività operative di rispettiva competenza necessarie per garantire le comunicazioni e l'erogazione tempestiva del bonus sociale teleriscaldamento, anche nei casi particolari segnalati da operatori e utenti.

RITENUTO, ANCHE, OPPORTUNO:

- prevedere che, in conformità alle disposizioni normative in vigore per il trattamento dei dati personali (GDPR e Codice Privacy) e in applicazione coerente del Parere n. 743/2026, i titolari del trattamento dei dati funzionali all'erogazione del bonus sociale teleriscaldamento in attuazione del decreto-legge 21/26 siano, ciascuno per le rispettive competenze:
 - ✓ l'Autorità, in relazione all'attività di a) erogazione del bonus sociale teleriscaldamento per il tramite di Acquirente Unico e CSEA, quali responsabili del trattamento e dei gestori territorialmente competenti per l'attività di effettivo riconoscimento, che operano quali autonomi titolari; b) postalizzazione di eventuali comunicazioni agli aventi diritto inviate avvalendosi di Acquirente Unico quale responsabile del trattamento; c) emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze indirette e alla conseguente rendicontazione al SIUSS, attività svolta avvalendosi di CSEA, all'uopo nominata responsabile del trattamento, cui sono comunicati i dati a tal fine necessari, tramite il SII; d) comunicazione dei dati dei beneficiari maggiorenni da INPS, per il tramite del SII, ai gestori territorialmente competenti per lo svolgimento delle verifiche sopra descritte e il conseguente riconoscimento; e) gestione dei reclami;
 - ✓ il gestore territorialmente competente, in relazione alle conseguenti attività di riconoscimento o compensazione e rendicontazione all'Autorità, tramite CSEA e il SII, dei bonus, cui a tal fine sono comunicati i dati personali come sopra individuati, tramite il SII;

 - ✓ la CSEA, in relazione all'attività di verifica sugli importi riconosciuti dai gestori, svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a) del proprio Statuto, e per l'attività di compensazione degli importi erogati dagli stessi ai beneficiari dell'agevolazione, cui sono comunicati, tramite il SII, i dati personali;
 - ✓ l'INPS, ferme restando le competenze in materia di ISEE, in relazione all'attività di comunicazione all'Autorità dei dati dei potenziali beneficiari maggiorenni come sopra descritti;
- prevedere che ciascun titolare pubblichi sul proprio sito istituzionale la pertinente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e seguenti del GDPR;
- chiarire che i dati personali relativi all'erogazione devono essere conservati per dieci anni dall'effettivo riconoscimento o compensazione, al fine di consentire l'eventuale recupero in caso di indebite percezioni, fatto salvo il diritto a una conservazione più lunga in caso di recupero amministrativo o giudiziario di somme indebitamente percepite;
- confermare il meccanismo di individuazione del gestore territorialmente competente già in uso per il bonus sociale idrico e, dunque, che nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da più gestori iscritti in ATT, che il SII trasmetta a ciascun gestore territorialmente competente interessato l'informazione relativa al solo indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE ricevuta dall'INPS, affinché quest'ultimo ne verifichi l'appartenenza al proprio ambito di competenza e, solo in seguito alla ricezione di una risposta positiva, il SII trasmetta i dati necessari alla quantificazione e al riconoscimento o compensazione del bonus.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che per la copertura di tutti gli oneri connessi al riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento, compresi i costi relativi all'emissione dei bonifici domiciliati per l'erogazione del medesimo bonus nonché i costi sostenuti da CSEA, per la gestione di tale meccanismo, possa essere utilizzato il "Conto oneri bonus teleriscaldamento", istituito presso la CSEA di cui al punto 2 della deliberazione 318/2026/R/tlr.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- relativamente al primo anno di applicazione del meccanismo, prevedere, in deroga a quanto disposto dal TUBT, tempistiche differenziate per l'applicazione del meccanismo, al fine di assicurare a tutti i soggetti coinvolti tempi congrui per l'adeguamento dei sistemi informativi e l'implementazione delle procedure operative prevedendo, in particolare, che:
 - l'Autorità invii ai gestori territorialmente competenti per il tramite del SII tutti i flussi informativi necessari per l'erogazione della compensazione (relativi all'anno 2026 e ai mesi da gennaio a giugno 2027) entro il 1° luglio 2027;

- i gestori procedano ad effettuare le opportune verifiche e restituire gli esiti al SII del bonus di competenza del 2026 e dei mesi da gennaio a giugno 2027, entro il 31 luglio 2027;
- i medesimi gestori procedano all'erogazione della compensazione entro il 31 ottobre 2027 e alla successiva rendicontazione all'Autorità, per il tramite del SII, entro il 30 novembre 2027;
- a partire dai flussi informativi relativi ai mesi successivi al mese di giugno 2027 si applicano le tempistiche disciplinate dal Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento, allegato alla presente deliberazione;
- prevedere che CSEA integri la Convenzione attualmente vigente e la sottoponga all'approvazione preventiva dell'Autorità per consentire l'emissione di bonifici domiciliati a favore degli utenti beneficiari del bonus sociale teleriscaldamento;
- prevedere altresì che CSEA invii ad Acquirente Unico, a partire da gennaio 2028, il flusso con le date di messa in pagamento dei bonifici domiciliati che saranno messi in pagamento a partire dal 1° febbraio 2028

DELIBERA

Articolo 1
Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento

1.1 È approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento (di seguito: TUBT) allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Articolo 2
Disposizioni transitorie

2.1 In deroga a quanto disposto dal comma 4.3 del TUBT nell'anno 2027, primo anno di applicazione del bonus teleriscaldamento, i flussi di dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili, di cui ai commi 4.1 e 4.2 del medesimo TUBT, ricevuti da INPS mensilmente, sono trasmessi ai gestori entro il 1° luglio 2027; entro il medesimo termine vengono altresì trasmessi tutti i dati relativi alle DSU relative all'anno 2026.

2.2 In deroga alle tempistiche disposte dal TUBT, nell'anno 2027, primo anno di applicazione del bonus teleriscaldamento, i gestori territorialmente competenti procedono:

a) entro il 31 luglio 2027 a effettuare le verifiche di cui all'articolo 8 del TUBT e restituire gli esiti al SII del bonus di competenza del 2026 e dei mesi da gennaio a giugno 2027;
b) all'erogazione della compensazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 del TUBT entro il 31 ottobre 2027;
c) alla successiva rendicontazione all'Autorità per il tramite del SII, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del TUBT, entro il 30 novembre 2027.

2.3 Gli articoli 17 e 18 del TUBT si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.

2.4 A partire dai flussi informativi relativi ai mesi successivi al mese di luglio 2027 trovano applicazione le tempistiche ordinarie previste dal TUBT.

2.5 La CSEA integra la Convenzione con Poste Italiane S.p.A., di cui alla deliberazione 260/2026/R/com, attualmente vigente, e la sottopone all'approvazione preventiva dell'Autorità, per consentire l'emissione di bonifici domiciliati a favore degli utenti beneficiari del bonus sociale teleriscaldamento a partire dal 1° febbraio 2028.

2.6 Acquirente Unico S.p.A. e CSEA, su specifica richiesta del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, ovvero del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti, svolgono tutte le attività operative di rispettiva competenza eventualmente necessarie per garantire l'erogazione tempestiva dei bonus sociali a tutti gli aventi diritto, anche nei casi particolari segnalati da operatori e utenti.

Articolo 3
Anagrafica territoriale

3.1 I gestori territorialmente competenti, rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento, come definiti dall'articolo 1, del TUBT, devono trasmettere le informazioni relative ai Comuni e alle reti alle quali sono allacciati i propri clienti nell'ambito dell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, a norma dell'articolo 5 del TIAO.

3.2 Ai fini di un primo popolamento delle informazioni indicate al precedente comma 3.1 nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento saranno utilizzati i dati acquisiti dall'Autorità nell'ambito della rilevazione "Raccolta dati integrata telecalore", svolta nel mese di giugno 2026.

3.3 Il gestore territorialmente competente che abbia partecipato alla raccolta dati di cui al comma 3.2 dovrà verificare, integrare e validare le informazioni di cui al comma 3.2 entro il 1° marzo 2027, utilizzando a tale scopo il protocollo informatico di comunicazione predisposto dall'Autorità, a norma dell'articolo 9 del TIAO. I gestori territorialmente competenti che non abbiano partecipato alla raccolta dati di cui al comma 3.2 dovranno trasmettere le informazioni di cui al comma 3.1 entro il 1° marzo 2027, utilizzando, a tale scopo, il protocollo informatico di comunicazione predisposto dall'Autorità, a norma dell'articolo 9 del TIAO.

3.4 A norma dell'articolo 6 del TIAO, ciascun gestore territorialmente competente dovrà successivamente mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi.

3.5 Le informazioni disponibili nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento fornite dagli esercenti l'attività di acquisto e vendita di energia termica, nonché quelle fornite dagli stessi nell'Anagrafica Operatori, saranno trasmesse all'Acquirente Unico S.p.A. per la gestione operativa del bonus sociale teleriscaldamento.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Gli oneri connessi al riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento anche tramite bonifico domiciliato - ad esclusione dei costi amministrativi dei gestori - sono a carico del Conto oneri bonus teleriscaldamento di cui al punto 2 della deliberazione 318/2026/R/tlr.

4.2 La presente deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per l'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ad Acquirente Unico S.p.A. (AU), all'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU), alla Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER), all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA) e al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua